

E' importante ricordare che se la persona è maggiorenne, essa deve sempre e comunque presentare l'istanza per ottenere l'ammissione al patrocinio, anche se è stata assistita da un difensore nominato d'ufficio.

Diversamente, se la persona è minorenni, essa può richiedere il patrocinio presentando la relativa istanza; tuttavia, qualora non la presenti, l'ammissione è effettuata d'ufficio in modo automatico. E' quest'ultimo infatti il caso tipico che si verifica in genere per i minorenni, come si vede dalla seguente tabella,

ETA' PERSONE	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
MIN. RICHIE- DENTI	10,4%	4,3%	15,8%	18,8%	22,9%	23,9%	25,6%	38,2%	38,9%	49,0%	53,9%
MIN. AMM. D'UFF.	89,6%	95,7%	84,2%	81,2%	77,1%	76,1%	74,4%	61,8%	61,1%	51,0%	46,1%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.129	8.523	9.821	9.481	8.826

che mostra tuttavia come il peso dei minorenni richiedenti sia però in decisa crescita, al contrario dei minorenni ammessi di ufficio il cui peso è invece decrescente.

Per ciò che riguarda la serie storica dei valori assoluti (che qui non si riporta per brevità di trattazione), si osserva come il numero dei minorenni richiedenti sia in continua crescita (circa 770 minorenni richiedenti nel 1995, a fronte di 4.570 nel 2014), mentre invece il numero dei minorenni ammessi d'ufficio risulti abbastanza stazionario nell'intero periodo esaminato, sebbene appaia in diminuzione negli ultimi anni (6.600 minorenni ammessi d'ufficio nel 1995 e circa 4.000 nel 2014).

Interessante è anche la distribuzione dei minorenni interessati per area geografica:

AREA GEOG. MINO- RENNI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
NORD	34,9%	30,5%	25,8%	22,2%	26,5%	19,4%	25,7%	22,2%	25,3%	24,3%	23,6%
CENTRO	31,0%	29,7%	19,7%	12,4%	11,2%	27,7%	26,7%	25,3%	24,3%	21,2%	21,2%
SUD	24,4%	27,6%	33,8%	50,4%	36,1%	35,1%	31,8%	26,3%	30,1%	28,8%	28,1%
ISOLE	9,6%	12,1%	20,7%	15,0%	26,2%	17,9%	15,8%	26,3%	20,3%	25,7%	27,1%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.129	8.523	9.821	9.481	8.826

I valori sono strutturalmente simili a quelli della tabella delle persone interessate per area geografica (vedi il precedente par. 4.3), anche se vi sono differenze non trascurabili. Anche qui si rileva una flessione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord (nel 1995 era il 66% mentre nel 2014 è stato il 45%), e, parallelamente, un aumento del peso del Sud-Isole (nel 1995 era il 34% mentre nel 2014 è stato il 55%).

#### 4.6) Nazionalità

Come descritto nel Capitolo 3, l'art. 74 del D.P.R. n° 115/02 dà la possibilità al **cittadino non abiente** di poter usufruire del patrocinio penale per la sua difesa. Analogamente, l'art. 90 dà la possibilità allo **straniero od apolide residente non abiente** di poter usufruire anch'egli del medesimo beneficio (l'apolide residente è la persona che, perduta la cittadinanza e non avendo assunto quella del paese di residenza, non è cittadino di alcuna nazione).


Per valutare l'incidenza degli stranieri rispetto al totale delle persone interessate, è stata inserita nel prospetto di rilevazione un'apposita voce che consente di distinguere se la persona è cittadino italiano o non.

Confrontando ora il peso percentuale dei cittadini italiani con quello degli stranieri, abbiamo:

NAZIONA- LITA' PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
CITTADINI	79,9%	86,3%	91,0%	88,9%	87,3%	83,5%	80,4%	80,4%	79,3%	79,0%	79,0%
STRANIERI	20,1%	13,7%	9,0%	11,1%	12,7%	16,5%	19,6%	19,6%	20,7%	21,0%	21,0%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	151.272	157.074

La tabella indica come il peso percentuale degli stranieri abbia avuto un andamento a mo' di parabola concava, con il suo punto di minimo nel 1999 (9%), mentre in entrambi gli anni 'estremi' del periodo, ossia 1995 e 2014, il peso percentuale è stato di circa il 20-21%. Non si registrano quindi significative variazioni in termini percentuali degli stranieri, i cui valori assoluti risultano infatti in crescita in modo proporzionato a quelli degli italiani:

Persone interessate al patrocinio penale: cittadini e stranieri (anni 1995-2014)



Considerando adesso *il totale dei soli minorenni*, suddiviso in cittadini e stranieri minorenni, per valutare l'incidenza di questi ultimi, abbiamo la seguente tabella:

NAZIONA- LITA' MINOREN- NI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
CITTADINI MIN.	63,4%	70,3%	75,0%	71,4%	70,5%	61,1%	58,9%	65,6%	64,7%	70,4%	71,7%
STRANIERI MIN.	36,6%	29,7%	25,0%	28,6%	29,5%	38,9%	41,1%	34,4%	35,3%	29,6%	28,3%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.129	8.523	9.821	9.481	8.826

che mostra come, mediamente, circa il 32% dei minorenni interessati al beneficio sia straniero, incidenza che risulta un poco superiore rispetto a quella della tabella precedente, anche se nell'ultimo biennio le due percentuali tendono ad avvicinarsi (nel 2014 sono state, rispettivamente, il 21% e il 28%).

Limitando ora l'analisi alla distribuzione per area geografica *del totale dei soli stranieri*, si è avuto:

AREA GEOG. STRANIERI	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
NORD	43,0%	43,2%	46,1%	39,4%	42,2%	35,2%	33,8%	33,8%	34,7%	38,0%	38,0%
CENTRO	50,1%	50,6%	38,4%	35,3%	32,0%	39,9%	39,8%	36,5%	35,9%	32,1%	31,0%
SUD	3,0%	3,6%	8,2%	17,7%	17,9%	17,1%	17,5%	18,2%	18,4%	16,7%	15,8%
ISOLE	3,9%	2,7%	7,2%	7,6%	7,9%	7,8%	9,0%	11,5%	11,1%	13,3%	15,3%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. STR. INT.	3.335	4.111	4.313	7.756	9.916	19.333	21.811	22.070	26.896	31.697	32.987

I risultati mostrano che, anche qui, il fenomeno ha registrato una diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, del pari, un aumento del peso percentuale del Sud-Isole; il peso del Centro-Nord resta tuttavia sempre preponderante (69% nel 2014, rispetto al 31% del Sud-Isole).

Meritevole di attenzione è anche la composizione per età del gruppo degli stranieri:

ETA' STRANIERI	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
STRANIERI MAGG..	18,7%	25,6%	52,7%	65,7%	76,0%	75,3%	79,0%	86,7%	87,1%	91,2%	92,4%
STRANIERI MIN.	81,3%	74,4%	47,3%	34,3%	24,0%	24,7%	21,0%	13,3%	12,9%	8,8%	7,6%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. STR. INT.	3.335	4.111	4.313	7.756	9.916	19.333	21.811	22.070	26.896	31.697	32.987

Questi valori si discostano in modo piuttosto significativo da quelli della tabella relativa all'età dell'intero gruppo delle persone interessate riportata in precedenza (ossia

cittadini e stranieri insieme; vedi la prima tabella del par. 4.5), anche se presentano un andamento molto simile, ed evidenziano come le entità delle due percentuali degli stranieri maggiorenni e minorenni risultino addirittura invertite alla fine del periodo esaminato (18,7% – 81,3% nel 1995 e 92,4% - 7,6% nel 2014).

Per ciò che riguarda la serie storica dei corrispondenti valori assoluti (che qui non si riporta per brevità di trattazione), si osserva come l'inversione delle due percentuali sopra riportate sia dovuta all'aumento del numero degli stranieri maggiorenni in termini assoluti (circa 600 nel 1995 e 30.500 nel 2014), a cui non è corrisposto analogo aumento del numero degli stranieri minorenni, che, nel periodo 2005 – 2014, risulta addirittura diminuito (4.700 nel 2005 e 2.500 nel 2014).

#### 4.7) Tipo di ufficio giudiziario

L'ambito di applicabilità del patrocinio penale si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

Come accennato nel Capitolo 3, l'istanza per richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari; se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Se il richiedente è detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, l'istanza è presentata al direttore del luogo di detenzione o all'ufficiale di polizia giudiziaria, che, a loro volta, la presentano od inviano all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Suddividendo ora il numero delle persone interessate al patrocinio penale per ufficio giudiziario competente a giudicare sulla richiesta, tenendo presente che dal 1° gennaio 2002 anche i Giudici di Pace hanno assunto alcune competenze in materia penale e che, in generale, i dati relativi alla fase dell'esecuzione, all'eventuale revisione del processo e ad altri particolari processi rientrano tra i dati forniti dagli uffici indicati nella seguente tabella, abbiamo:

UFFICIO GIUDIZIA- RIO PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003 (*)	2005	2007	2009	2011	2013	2014 (**)
GIP+TRI+ ASS	34,2%	49,8%	62,0%	62,2%	63,8%	64,4%	67,2%	67,4%	66,6%	69,1%	75,3%
DIST	5,5%	4,8%	5,8%	7,0%	7,7%	7,6%	8,1%	8,7%	7,8%	5,5%	-----
GdP	-----	-----	-----	-----	4,0%	5,3%	6,5%	7,8%	8,8%	9,3%	8,3%
CAP+AAP	21,0%	4,7%	6,5%	5,6%	5,0%	4,1%	3,4%	3,1%	3,2%	3,4%	3,6%
US+TS	4,5%	6,5%	8,6%	11,9%	9,2%	8,2%	4,7%	5,4%	6,1%	6,3%	7,2%
IPM+TRM+ USM+TSM	31,7%	33,9%	16,9%	12,9%	10,1%	10,1%	9,7%	7,4%	7,3%	6,2%	5,5%
CAM	3,1%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	151.272	157.074

Nota (\*): a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data

Nota (\*\*) con i D.Lvi 155 e 156 / 2002, che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria, sono state soppresse tutte le Sezioni distaccate di Tribunale (ed interamente accorpate ai Tribunali) ed è stato drasticamente ridotto il numero dei Giudici di Pace

ove:

GIP = Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale sede

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale (operative fino al 12/09/13, poi soppresse ed interamente accorpate ai Tribunali)

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

Le aggregazioni tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché anche dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati consentite dai propri registri informatici.

Proprio per questi motivi, è stata concessa la possibilità di poter fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che spesso incontrano i singoli uffici nel dover effettuare i conteggi (è il caso ad esempio degli uffici quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni).

Come si vede dalla tabella, la maggior parte delle persone interessate si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati (il 75% nel 2014, che, come sopra accennato, ricomprende anche la percentuale delle ex Sezioni distaccate di Tribunale; analoga percentuale, seppur inferiore, si ravvisa anche per i costi; vedi par. 6.6).

## 5) PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

### 5.1) Persone ammesse

Come spiegato nel Capitolo 4, il totale delle persone interessate al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone (maggioenni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (persone richiedenti) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (minorenni ammessi d'ufficio).

Si riportano qui, ad ogni buon fine, le tre identità già indicate nel par. 4.2:

- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti (maggioenni e minorenni) + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti (maggioenni e minorenni)** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Mentre per i minorenni ammessi d'ufficio l'ammissione è automatica in quanto effettuata d'ufficio, per le persone richiedenti è necessario, ai fini della loro ammissione al beneficio, un apposito provvedimento del magistrato. La Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite, ha precisato che può essere solo il giudice a poter decidere sulla richiesta di ammissione, e non anche il pubblico ministero, essendo peraltro quest'ultimo equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

Pertanto, il totale delle persone ammesse al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone richiedenti che siano state successivamente ammesse dal giudice (**persone richiedenti ammesse**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali è stato pertanto assegnato un difensore d'ufficio).

Per il periodo 1995-2014, il totale delle persone ammesse presenta un andamento ed una distribuzione percentuale del tutto analoghi a quello delle persone interessate (vedi la tab. del par. 4.2):

PERS. RICH. AMM. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
PERS. RICH. AMM.	55,7%	63,3%	83,2%	87,4%	91,0%	91,0%	91,5%	94,5%	94,6%	96,3%	96,9%
MIN. AMM. D'UFF.	44,3%	36,7%	16,8%	12,6%	9,0%	9,0%	8,5%	5,5%	5,4%	3,7%	3,1%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. AMM.	15.000	26.911	41.073	59.775	68.855	103.009	97.951	95.527	111.163	129.676	133.250

La sola differenza con la tabella delle persone interessate del par. 4.2., è che ora la percentuale delle persone richiedenti, poiché non tutte vengono ammesse, risulta inferiore. La percentuale è solo di poco inferiore all'altra, in quanto viene ammesso mediamente circa l'85% delle persone richiedenti, entità che è rimasta invariata nel periodo in esame, come mostra la seguente tabella:

PERCENTUALE DI AMMISSIONE DELLE RICHIESTE AL PATROCINIO PENALE											
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014	
84,1%	84,3%	83,8%	84,1%	87,4%	86,9%	87,2%	84,3%	84,8%	85,3%	84,4%	


Come accennato nelle avvertenze per una corretta lettura dei dati illustrate nel par. 1.3, il numero delle persone richiedenti ammesse e' stato rideterminato (e pertanto anche il totale delle persone ammesse e' stato rideterminato) con maggiore correttezza, come era già stato fatto a partire dalla Relazione dell'Agosto 2009, per tenere conto del fatto che, solitamente, il giudice non riesce a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell'anno entro il 31 dicembre dell'anno stesso (nell'anno 2014 tale percentuale è stata dell'11%; questa percentuale appare tuttavia in tendenziale aumento, ad esempio nell'anno 2006 era solo poco più del 2%). Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono presentate negli ultimi giorni di dicembre dell'anno, dovendo il giudice per legge decidere entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

Sussisteva quindi il problema che tali richieste, risultando statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potevano far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse, pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti.

Tale problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (come detto l'84% nel 2014).

In termini assoluti, abbiamo quindi il seguente grafico:

**Persone ammesse al patrocinio penale: persone richiedenti ammesse e minorenni ammessi d'ufficio (anni 1995-2014)**



### **5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione**

Successivamente al decreto di ammissione al patrocinio penale, il giudice, qualora ne ricorrano i motivi, può emettere un decreto di revoca del decreto di ammissione. L'art. 112 elenca i motivi per i quali il giudice può disporre la revoca dell'ammissione (ad esempio una intervenuta variazione di reddito tale da superare i limiti previsti per l'ammissione) e lo Stato, in questo caso, ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca stessa (art. 86). Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

### **5.3) Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme**

E' importante sottolineare che la revoca può avvenire solo per le persone richiedenti ammesse (maggioresenni e minorenni) e non anche per i minorenni ammessi d'ufficio. Per questi ultimi, infatti, poiché l'ammissione al patrocinio è effettuata d'ufficio e non a seguito di istanza, quest'ultima ovviamente non può essere revocata. Tuttavia, lo Stato, qualora ne ricorrano i motivi (ad esempio in seguito ad accertamento del superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione) e come può avvenire per le persone richiedenti ammesse, ha diritto di recuperare anche in danno dei minorenni ammessi d'ufficio le somme 'erroneamente' anticipate.

Si ricorda che, nel caso dei minorenni ammessi d'ufficio, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non dovendo il minorenni o i familiari presentare alcuna istanza per l'eventuale ammissione al patrocinio (si veda l'art. 118; al contrario, nel caso del maggiorenne, era questi che doveva attivarsi per evitare l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato presentando l'istanza per il patrocinio).

## 6) COSTI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE AL LORDO DELLE SPESE EVENTUALMENTE RECUPERATE

### 6.1) Introduzione e considerazioni iniziali

Per effetto dell'ammissione al patrocinio, alcune spese sono *gratuite* (quelle relative alle copie degli atti processuali, quando risultino necessarie per l'esercizio della difesa), mentre altre sono *anticipate* dallo Stato (art. 107).

Le spese anticipate dallo Stato riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (viaggi, trasferte,...).

Il monitoraggio rileva il totale delle spese anticipate dallo Stato, ossia il complesso delle spese pagate dall'erario, relative al patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

Per ciò che riguarda la concreta modalità di rilevazione delle citate spese con riferimento ad un dato anno preso in esame, è tuttavia opportuno fare presente che, per motivi di praticità ed esemplificazione della rilevazione, vengono considerate non già le somme effettivamente pagate nell'anno in esame (come sarebbe corretto attendersi), quanto piuttosto quelle somme relativamente alle quali la data di compilazione del 'modello di pagamento' da parte dell'ufficio giudiziario ricada nell'anno in esame.

Sarebbe quindi forse più corretto parlare di totale delle spese 'prossime al pagamento', in quanto il pagamento vero e proprio può avvenire anche un po' di tempo dopo la data di compilazione del modello di pagamento (si tratta comunque di aggregati che dovrebbero essere in genere molto vicini tra loro).

I citati motivi di praticità e di esemplificazione della rilevazione si riferiscono in particolar modo al fatto che tutti gli uffici giudiziari che non hanno presso di sé il c.d. 'funzionario delegato al pagamento', presente solo presso alcuni uffici giudiziari tassativamente indicati dalle normative in materia (si veda l'art. 186 del DPR 115/02 e relative circolari ministeriali e decreti dirigenziali), non possono provvedere direttamente al pagamento, ma devono inviare tutte le documentazioni necessarie al pagamento agli uffici giudiziari dove è presente il funzionario delegato competente per il loro territorio (individuato solitamente su base distrettuale), il quale poi provvederà materialmente al pagamento, dandone successivamente notizia all'ufficio giudiziario 'delegante'.

Qualora tuttavia il funzionario delegato non disponesse più di fondi sufficienti per effettuare il pagamento, dovrà di norma attendere lo stanziamento di nuovi fondi. L'art. 21 commi 1 e 2 del Decreto Legge 'Bersani' 223/06, convertito in Legge 248/06, ha infatti vietato agli uffici giudiziari di ricorrere all'anticipazione delle somme da parte degli uffici postali (eccettuati gli atti di notifiche relativi a procedimenti penali) e pertanto al pagamento delle spese di giustizia si deve provvedere secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

## 6.2) Ulteriori considerazioni

Fino all'anno 2002 era stato richiesto agli uffici giudiziari di ripartire il complesso delle spese anticipate dallo Stato per il patrocinio penale in due gruppi: onorari e spese per difensori, e altri onorari ed altre spese. Dal 2003, poiché si è constatato che gli onorari per difensori costituiscono da soli mediamente il 93% del totale (IVA inclusa), è stato richiesto agli uffici di indicare sul prospetto di rilevazione solamente gli onorari per difensori ed il totale complessivo delle spese.

Non vengono rilevate le spese prenotate a debito per effetto dell'ammissione al patrocinio relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 108 del T.U.; sono particolari imposte e spese forfettizzate che non rappresentano propriamente un esborso da parte dello Stato, e che esso 'anticipa', per così dire, alla persona ammessa al beneficio), né le somme che lo Stato recupera a seguito di revoca dell'ammissione o in danno dei minori ammessi d'ufficio qualora ne ricorrano i motivi (recupero delle somme).

A tale ultimo proposito è importante tenere presente che, esclusi i casi di recupero sopra citati, lo Stato non ha diritto di recuperare le somme anticipate per il patrocinio neanche se la persona ammessa al beneficio viene poi condannata, nell'ambito del processo penale in questione, con provvedimento passato in giudicato.

I costi del patrocinio penale indicati nelle successive tabelle, come accennato, da un lato, non comprendono le spese prenotate a debito e, dall'altro, comprendono invece le somme eventualmente recuperate dallo Stato (per quest'ultimo motivo sono stati infatti denominati 'costi lordi'; si tenga comunque presente che le citate due poste sono di segno tra loro opposto e tendono quindi ad elidersi tra loro).

D'altro canto, bisognerebbe anche tenere presente che i costi indicati non sono ovviamente neanche comprensivi delle spese per risorse umane e materiali di cui l'ufficio giudiziario necessita per adempiere tutte quelle attività prescritte dalla normativa sul patrocinio (ossia dal D.P.R. 115/02 e, fino al 30/06/02 dalle precedenti norme in materia). Basti pensare solo alle numerose attività a carico della cancelleria penale dell'ufficio giudiziario, quali ad esempio l'iscrizione a ruolo della richiesta del beneficio, l'annotazione delle generalità della persona richiedente o ammessa d'ufficio, la formazione del relativo fascicolo con le necessarie documentazioni (dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito, certificazione dell'autorità consolare per gli stranieri,...) e gli adempimenti successivi tra i quali l'eventuale recupero delle spese. A queste attività si devono aggiungere anche gli adempimenti 'indiretti' a carico degli uffici non giudiziari, quali ad esempio l'ufficio finanziario competente cui è demandato il compito di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione.

Infine, per una migliore e più corretta lettura dei dati relativi ai costi, si fa anche qui presente quanto prima indicato nel punto b) del par. 1.3, relativamente al problema delle mancate risposte da parte di alcuni uffici giudiziari, ossia:

- poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2014, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2014, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (le usuali tre linee verticali per separare i due periodi).

-in ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre

sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

### 6.3) Costi lordi in termini nominali

I costi lordi del patrocinio penale **in termini nominali** (ossia espressi ciascuno ai prezzi dell'anno al quale si riferiscono), sono stati i seguenti e così suddivisi:

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE IN TERMINI NOMINALI						
ANNO	ONORARI DIFENSORI	SPESE DIFENSORI	ALTRI ONORARI	ALTRE SPESE	TOT. NAZ %	TOT. NAZ. (in Euro)
1995	92,1%	5,3%	2,4%	0,2%	100,0%	€ 4.069.059
1997	93,0%	5,2%	1,7%	0,2%	100,0%	€ 10.214.341
1999	94,6%	3,9%	1,2%	0,3%	100,0%	€ 21.269.643
2001	89,4%	7,6%	2,5%	0,5%	100,0%	€ 31.811.461
2003	91,0%		9,0%		100,0%	€ 61.435.329
2005	92,4%		7,6%		100,0%	€ 88.177.241
2007	93,7%		6,3%		100,0%	€ 87.867.315
2009	96,0%		4,0%		100,0%	€ 87.615.583
2011	94,9%		5,1%		100,0%	€ 95.664.056
2013	92,4%		7,6%		100,0%	€ 100.866.542
2014 (*)	91,3%		8,7%		100,0%	(*) € 88.159.228

Nota (\*): Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"

La tabella evidenzia come i costi lordi relativi agli onorari per i difensori, computati includendovi la relativa IVA, costituiscano la quasi totalità (mediamente il 93%) dei costi lordi complessivi del patrocinio penale, mentre molto limitati, sia pure in percentuale, sono i costi relativi a tutte le altre voci.

Per ciò che riguarda lo studio dell'andamento dei costi nell'intero periodo esaminato, 1995-2014, si rimanda al successivo paragrafo 6.4 relativo ai costi lordi espressi in termini reali, in quanto, come noto, la valuta di un dato anno ha un suo proprio potere di acquisto che varia da un anno all'altro a motivo del crescente tasso di inflazione e pertanto, al fine di essere comparabile con le valute di altri anni, deve essere riconvertita esprimendola a prezzi di un dato anno preso come 'base' (nel nostro caso viene scelto come 'base' l'ultimo anno del periodo esaminato, ossia l'anno 2014).

### 6.4) Costi lordi in termini reali

Come detto, per una più corretta comparabilità dei costi nell'intero periodo esaminato, consideriamo i costi della tabella del precedente paragrafo 6.3 ed esprimiamoli, insieme ad una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite (ossia i costi lordi medi sostenuti dallo Stato per ogni singola persona ammessa al patrocinio), **in termini reali, ossia a prezzi dell'ultimo anno della serie storica, ovvero l'anno 2014**, mediante gli indici del costo della vita pubblicati ogni anno dall'ISTAT (i "coefficienti di rivalutazione monetaria"

relativi all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ossia all'indice FOI).

Abbiamo la seguente tabella, ove nella prima colonna è stato inserito il relativo numero di persone ammesse ogni anno:

	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI ANNO 2014		
	PERSONE AMMESSE	COSTI LORDI TOTALI	COSTI PRO-CAPITE (stima)
1995	15.000	€ 5.989.654	-----
1997	26.911	€ 14.218.362	€ 671
1999	41.074	€ 28.650.209	€ 821
2001	58.560	€ 40.686.858	€ 920
2003	65.500	€ 74.828.230	€ 990
2005	103.009	€ 103.608.258	-----
2007	97.951	€ 99.465.800	€ 994
2009	95.527	€ 95.413.370	€ 967
2011	111.163	€ 99.873.274	€ 958
2013	126.591	€ 101.068.275	€ 860
2014 (*)	133.250	(*) € 88.159.228	(*) € 680

Nota (\*): Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"

Appare importante ribadire che i costi lordi pro-capite riportati nella tabella sono solo una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite reali che sono ignoti, in quanto se da un lato si conoscono i costi totali per l'anno esaminato, dall'altro, tuttavia, non si può conoscere il corrispondente numero di persone ammesse al beneficio che ha determinato quei costi, in quanto l'esborso da parte dello Stato può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione.


Tale stima è stata qui ottenuta rapportando i costi lordi totali dell'anno in esame, espressi in termini reali, con il numero delle persone ammesse l'anno precedente, supponendo, per ipotesi, che l'esborso avvenga mediamente un anno dopo l'ammissione al beneficio. Pertanto i costi lordi pro-capite in termini reali sopra riportati sono da considerarsi solo una stima di quelli veri, pur potendo comunque dare una buona idea quantitativa del fenomeno.

Come accennato nel par. 1.2, per comprendere nel modo migliore l'entità dei costi relativi all'anno 2014, appare indispensabile segnalare che l'art. 1, comma 606, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo". Questa norma si applica alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della citata Legge, ossia successive al 01/01/14 (ai sensi dell'art. 1, comma 607 della medesima Legge).

Tale diminuzione, di cui al citato nuovo art. 106 bis, sembra spiegare la causa per la quale gli importi del 2014 risultano significativamente inferiori rispetto a quelli del 2013 (101 milioni a prezzi anno 2014), contrariamente a quanto sarebbe stato logico attendersi, considerato il trend sempre crescente del numero delle persone ammesse al beneficio che, come si può vedere dalla sovrastante tabella, ha toccato il suo picco nel 2014.

Infatti gli onorari dei difensori hanno da sempre costituito la quasi totalità dei costi del patrocinio penale, mediamente il 93% del totale (incluso nei costi dei difensori anche l'IVA), pertanto la loro diminuzione di 1/3 ha probabilmente inciso in modo rilevante sul totale dei costi.

Considerando ora i soli costi lordi totali a prezzi 2014, abbiamo, in termini grafici:



Fermo restando quanto detto alla fine del paragrafo 6.2 circa la non piena comparabilità dei dati degli anni 1995-2004 con quelli degli anni 2005-2014 a motivo delle stime dei dati mancanti operate solo relativamente a quest'ultimo periodo, dal grafico si può comunque osservare come i costi lordi totali abbiano registrato un forte aumento fino all'anno 2005, che rimane ancora l'anno di 'picco' del periodo. Nel 2014, per i motivi sopra illustrati, il costo è diminuito.

### 6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale dei costi lordi per area geografica (la distribuzione è ovviamente identica sia se i costi sono espressi in termini nominali che reali), abbiamo:

AREA GEOG. COSTI %	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
NORD	47,5%	51,5%	25,9%	22,4%	29,2%	29,8%	28,6%	26,8%	26,8%	26,0%	26,1%
CENTRO	21,8%	11,6%	14,5%	15,5%	12,4%	15,3%	17,7%	18,3%	16,9%	17,3%	17,9%
SUD	16,6%	19,3%	27,4%	32,7%	32,1%	31,4%	28,7%	28,6%	27,1%	27,9%	26,1%
ISOLE	14,1%	17,6%	32,1%	29,4%	26,3%	23,5%	25,0%	26,3%	29,1%	28,8%	30,0%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2014)	€ 6,0	€ 14,2	€ 28,7	€ 40,7	€ 74,8	€ 103,6	€ 99,5	€ 95,4	€ 99,9	€ 101,1	€ 88,2


I valori percentuali ricalcano, sia pure con alcune differenze, quelli della tabella relativa alla distribuzione per area geografica delle persone interessate al patrocinio (vedi par. 4.3, 'Area geografica'). Si nota anche qui una sostanziale diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, del pari, un aumento di quello del Sud-Isole fino all'anno 2003, per poi rimanere entrambi stabili per il resto del periodo (per il 2014 le percentuali sono state del 44% per il Centro-Nord e del restante 56% nel Sud-Isole):

In termini assoluti ed esprimendo sempre i costi in termini reali a prezzi 2014 ed in milioni di euro, abbiamo la seguente tabella, che mostra come l'aumento dei costi riguardi indistintamente, sia pure in diversa misura, tutte le aree geografiche:

AREA GEOG. COSTI	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI ANNO 2014										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
NORD	€ 2,8	€ 7,3	€ 7,4	€ 9,1	€ 21,8	€ 30,9	€ 28,4	€ 25,6	€ 26,8	€ 26,3	€ 23,0
CENTRO	€ 1,3	€ 1,6	€ 4,2	€ 6,3	€ 9,3	€ 15,9	€ 17,6	€ 17,4	€ 16,9	€ 17,5	€ 15,8
SUD	€ 1,0	€ 2,7	€ 7,9	€ 13,3	€ 24,0	€ 32,5	€ 28,5	€ 27,2	€ 27,1	€ 28,2	€ 23,0
ISOLE	€ 0,8	€ 2,5	€ 9,2	€ 11,9	€ 19,7	€ 24,4	€ 24,9	€ 25,1	€ 29,1	€ 29,1	€ 26,4
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2014)	€ 6,0	€ 14,2	€ 28,7	€ 40,7	€ 74,8	€ 103,6	€ 99,5	€ 95,4	€ 99,9	€ 101,1	€ 88,2

Graficamente si ha:

Costi lordi del patrocinio penale a prezzi anno 2014 (in milioni di euro; anni 1995-2014): area geografica



ove si può notare come l'area geografica con i costi maggiori sia stata il Sud fino al 2009, superata però negli ultimi anni dalle Isole (per una migliore leggibilità del grafico si sono riportati solo i valori delle Isole).

#### 6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario

Interessante ed utile per comprendere in modo più approfondito la struttura dei costi è anche la loro distribuzione per tipo di ufficio giudiziario che ha emesso l'ordinativo di

pagamento. Utilizzando la suddivisione operata nel par. 4.7, abbiamo la seguente tabella, ove i dati sono qui riportati solo a partire dal 2001:

UFFICIO GIUDIZIARIO COSTI	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)							
	2001	2003 (*)	2005	2007	2009	2011	2013	2014 (**)
GIP+TRI+ASS	70,4%	68,5%	65,7%	62,5%	64,8%	60,9%	62,0%	66,1%
DIST	6,0%	5,6%	6,8%	6,9%	7,6%	7,4%	7,2%	
GdP		1,0%	2,7%	2,9%	4,2%	5,0%	5,8%	5,4%
CAP+AAP	12,6%	17,2%	17,9%	19,8%	17,4%	20,0%	18,0%	22,4%
US+TS	3,2%	3,9%	3,1%	3,7%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
IPM+TRM+USM + TSM	7,2%	3,5%	3,4%	4,1%	3,4%	3,9%	3,9%	3,6%
CAM	0,6%	0,4%	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,6%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2014)	€ 40,7	€ 74,8	€ 103,6	€ 99,5	€ 95,4	€ 99,9	€ 101,1	€ 88,2

Nota (\*): a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data

Nota (\*\*): con i D.Lvi 155 e 156 / 2002, che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria, sono state soppresse tutte le Sezioni distaccate di Tribunale (ed interamente accorpate ai Tribunali) ed è stato drasticamente ridotto il numero dei Giudici di Pace; per il 2014 gli importi della CAM sono accorpate a quelli della CAP+AAP

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale sede

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale (operative fino al 12/09/13, poi soppresse ed interamente accorpate ai Tribunali)

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

La tabella evidenzia come la maggioranza dei costi si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati (il 66,1% del 2014 ricomprende, come sopra accennato, anche la percentuale delle ex Sezioni distaccate di Tribunale).

Al secondo posto si posizionano per entità i costi sostenuti dalla Corte di Appello e dalla Corte di Assise di Appello, mentre residuali sono quelli relativi ai restanti uffici.

Come detto anche nel par. 4.7, le aggregazioni dei costi tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a

fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché anche dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati consentite dai propri sistemi informatici.

Proprio per questi motivi, è stata concessa la possibilità di fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che incontrano i singoli uffici nel dover conteggiare esattamente tutte le loro poste relative al patrocinio penale (è il caso ad esempio degli uffici che hanno sovente un unico registro delle spese pagate dall'erario, quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni; vedi anche le analoghe considerazioni esposte alla fine del par. 4.7).